

L.R. 4-7-2013 n. 5

Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.

Quesiti e risposte

Bologna 15/02/2019

Effetti della mappatura

DOMANDA:

“è sufficiente stabilire (con la mappatura) che l'esercizio rientri nell'ambito di applicabilità della normativa regionale (-500 metri da un luogo sensibile) perchè lo stesso, una volta messo al corrente della situazione (con apposita notifica), sia autonomamente obbligato, entro i termini previsti, alla chiusura o in alternativa, su sua richiesta di deroga, alla eventuale delocalizzazione dei locali; eventuali provvedimenti coercitivi, dovranno/potranno intervenire solamente, trascorso il periodo previsto, ove gli organi di vigilanza accertino la non conformità all'obbligo previsto dalla DGR 831/2017”

RISPOSTA:

L'affermazione è nella sostanza corretta, ma a nostro avviso non fa emergere con evidente chiarezza gli elementi necessari affinché il provvedimento di chiusura venga adottato.

Andrebbe infatti affermato che la mappatura deve essere approvata (con la determina dirigenziale o con atto di Giunta o Consiglio a seconda dei casi) e che gli esiti della mappatura vanno notificati al titolare dell'esercizio collocato in zona vietata con indicato il termine entro il quale dovrà spostarsi o presentare istanza di delocalizzazione; alla scadenza del termine il Comune adotterà (cioè: dovrà, non potrà) il provvedimento di chiusura.

Le Questure e i provvedimenti dei Comuni

DOMANDA:

“anche in questo caso comunque, sono legittimi i dubbi di chi afferma che atti coercitivi da parte delle Amministrazioni Comunali, nei confronti di attività i cui titoli autorizzatori sono rilasciati dalle Questure, non avrebbero tanto senso ma soprattutto efficacia alcuna”

RISPOSTA:

La seconda affermazione non è invece condivisibile, perché i dubbi non sono, per richiamare l'espressione utilizzata, legittimi.

Diciamo che il dubbio non dovrebbe venire in quanto, come più volte detto anche nel seminario dell'11 settembre, **la presenza della licenza rilasciata dalla Questura – che, per inciso, dovrebbe esserci sempre – non è di per sé ostacolo all'adozione del provvedimento di chiusura da parte del Comune.**

Misurazione delle distanze

quanto al tema esposto relativamente ai “*circa 500 metri*”,
l’**approssimazione della formula non consente una adeguata garanzia ai termini di legge;**

ci si augura che gli esercizi interessati da questa dicitura non siano tra quelli oggetto di chiusura.

Chiusura dei corner scommesse

DOMANDA:

*le **attività di raccolta scommesse**, esercitate con autorizzazione della Questura (art. 88 TULPS), in modo non esclusivo in locali tipo **bar e tabaccherie** collocati a meno di 500 mt da luoghi sensibili, sono soggette a chiusura (nella parte scommesse) come le sale dedicate?*

RISPOSTA:

le modifiche alla DGR 831/2017 chiariranno definitivamente il tema **fissando come termine ultimo per la chiusura dei corner scommesse il 31/12/2019**

Discorso differente nel caso in cui si parli di esercizi riferibili ai commi 643 e 644 dell'art.1 della legge 190/2014, nel qual caso le attività vengono equiparate a sale gioco e sale scommesse con chiusura entro 6 mesi dall'avvio del procedimento fatte salve eventuali proroghe motivate.

Per chiarezza **si esplicita con un esempio** riferito ad un caso esemplare di altro ente locali, riguardante i Centri Trasmissione Dati.

Un caso in cui l'attività commerciale era censita come copisteria.

In questo caso **oggetto del provvedimento non sarà l'attività di copisteria, bensì l'attività di scommesse che dovrà chiudere o delocalizzare entro i termini previsti dalla normativa.**

esercizio che ospita apparecchi che però non compare nell'elenco inviato da AAMS degli esercizi con apparecchi al 11/11/2016

RISPOSTA:

- 1. Se è un errore nell'elenco** da parte di AAMS va semplicemente corretto e si procederà come per gli altri esercizi
- 2. Se è apertura dell'esercizio (o installazione degli apparecchi) successiva al 11 novembre 2016** non è permessa dalla L.R. 5/2013 s.m.i., quindi attività da chiudere o apparecchi da dismettere immediatamente (prima quindi della naturale scadenza del 2022)
- 3. Se si tratta di un centro di trasmissione dati non collegato ad AAMS,** qualora rientri nei commi 643 o 644 dell'art. 1 della L.190 è soggetto alla L.R. 5/2013 e va chiuso secondo normativa, altrimenti va segnalato a Questure e Regione

Subentro nelle concessioni

DOMANDA:

Se una ditta in affitto d'azienda cessa l'attività a seguito della scadenza del contratto di affitto e l'originario proprietario riaffitta l'azienda ad un nuovo gestore, quest'ultimo può subentrare anche nelle concessioni in scadenza e detenere gli apparecchi dell'originario gestore, fino alla scadenza del contratto di concessione di giochi?

RISPOSTA:

Le fattispecie disciplinate all'art. 6, co. 2 ter della L.R.5/2013 non contemplano il caso del c.d. subentro, ossia la successione nel contratto in essere tra esercente e concessionario di giochi a seguito del trasferimento d'azienda ex art. 2558 Cod. Civ..

Nel caso di affitto o di cessione di azienda **l'art. 2558 stabilisce che**, salvo che non sia diversamente pattuito, **“l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”**.

In particolare, **il contratto in essere tra la precedente impresa ed il concessionario dei giochi, non avendo il carattere della personalità, deve ritenersi ricompreso tra quelli che sono trasmessi all'acquirente con la cessione dell'azienda. ...**

Subentro nelle concessioni

RISPOSTA:

... Ciò che risulta dirimente ai fini della soluzione del caso è **che vi sia, da una parte, il contratto di affitto di azienda, col quale si realizza il subentro nell'originario contratto stipulato tra l'esercente e il concessionario di giochi, e, dall'altra parte, che quest'ultimo contratto sia ancora in essere.**

In particolare, è necessario che non vi sia un nuovo contratto di concessione (o di fornitura) tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, o che non vi sia stato il rinnovo del contratto stesso.

Se così non fosse si configurerebbe una nuova installazione di macchine da gioco, ex art. 6, co. 2 bis oppure un caso ad essa equiparato ai sensi dell'art. 6, co. 2 ter, Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 5/2013, di talché opererebbe il divieto posto dalla Legge regionale citata.

Subentro nelle concessioni

DOMANDA:

nel locale in cui una ditta, che ha cessato la propria attività, inserita nell'elenco degli esercizi che ospitano awp e che si trova a meno di 500 m. da un luogo sensibile, possono successivamente, a seguito della presentazione di una scia per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio da parte di altra ditta, essere detenuti dal nuovo titolare lo stesso numero di apparecchi, in ragione del subentro di quest'ultimo nella vecchia concessione di cui la scadenza è fissata al 2022?

RISPOSTA:

Il contratto di concessione in essere può costituire oggetto di un contratto traslativo, ossia dando luogo ad una vicenda circolatoria.

L'art. 6 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 5/2013 equipara alla nuova installazione di apparecchi la stipulazione di un nuovo contratto - quando il precedente contratto risulta non più in essere a seguito di rescissione o risoluzione di una delle parti contraenti

- e non anche la successione o la cessione del contratto definite comunemente con il termine "subentro".

La successione nel contratto in essere può avvenire, com'è noto, mortis causa, inter vivos o ex lege. ...

Subentro nelle concessioni

RISPOSTA:

... **Con riferimento alla [successione, inter vivos](#)**, nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari di un contratto in essere, **va considerato l'istituto della cessione del contratto**. Al riguardo, **l'art. 1406 Cod. Civ.** prevede che

“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.

Là dove non si abbia una rescissione o una risoluzione, ai sensi dalla lettera b) dell'art. 6, comma 2 ter citato [ma il contratto prosegue con altra parte](#), non è configurabile una delle ipotesi disciplinate dall'art. 6, comma 2 ter citato.

Attraverso il negozio giuridico di cessione del contratto si determina infatti la **[successione inter vivos a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originali](#)**, ossia il subentro del cessionario al cedente nella stessa fonte regolatrice del rapporto contrattuale fino alla sua cessazione.

Oggetto della cessione è la posizione contrattuale “di parte” o di “contraente” intesa come trasferimento della complessiva posizione che un soggetto ha assunto nel rapporto nascente dal contratto in essere. ...

Subentro nelle concessioni

RISPOSTA:

... Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la **cessione del contratto** (art. 1406 Cod. Civ.) è sempre possibile fino a quando il contratto non sia sciolto, perché suscettibile di esecuzione: il cessionario prende il posto del contraente originario e, dal momento della cessione, assume verso il contraente rimasto le medesime obbligazioni acquistando i medesimi diritti del contraente originario. **Diversa dalla cessione del contratto è la successione nel contratto (il subentro) che si manifesta a seguito della cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 Cod. Civ.**, atteso che nel caso di successione nel contratto per affitto o cessione di azienda l'effetto traslativo opera automaticamente essendo così stabilito direttamente dall'art. 2558 del Codice civile. In sostanza a differenza dell'istituto della successione nel contratto di concessione a seguito di affitto di azienda l'istituto della cessione del contratto è un negozio trilaterale, che si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), **determinando il subingresso del cessionario nella posizione giuridica del cedente, quale complesso unitario di situazioni attive e passive inerenti al rapporto contrattuale** (Cass. n. 6157/2007; n. 5122/2006). ...

Subentro nelle concessioni

RISPOSTA:

... Avendo l'azienda cessato la propria attività si ritiene che non possa configurarsi il subentro disciplinato dall'art. 2558.

Andrebbe valutato se non vi sia invece un caso di cessione del contratto.

In particolare, la Corte di Cassazione ritiene che il consenso alla cessione del contratto può essere espresso anche tacitamente, salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolare requisiti di forma, in tale ultimo caso essi dovranno essere rispettati anche per la cessione del contratto e quindi anche dal ceduto medesimo che abbia espresso un'adesione separata preventiva o successiva (Cass.5244/2004; Cass. 1216/1993).

Subentro nelle concessioni

DOMANDA:

Il Comune di ... ha proceduto nei termini di legge alla mappatura dei luoghi sensibili ma non ha ancora ufficialmente comunicato i provvedimenti di chiusura, che comunque dovrebbe fare a breve.

*Ora una sala scommesse che si trova a meno di 500 mt. da luogo sensibile sta per procedere alla vendita. **L'acquirente è conscio del fatto che appena arriverà il provvedimento di chiusura avrà sei mesi di tempo per chiudere o chiedere proroga solo per trasferirsi altrove.***

*E' possibile procedere? A mio avviso sì, **saranno a carico del subentrante gli stessi oneri che ora ha il cedente.** L'importante è che la cosa sia ben nota all'acquirente.*

RISPOSTA

Si ritiene di poter confermare la correttezza della risposta da lei stessa ipotizzata

«etichettatura» degli apparecchi

RISPOSTA:

Per quanto riguarda le etichette: **la norma non esplicita chi deve realizzarle**, il suggerimento che abbiamo sempre dato è quello di produrle e vidimarle come amministrazione laddove questo sia possibile, per evitare possibili contraffazioni e/o modifiche difficilmente rilevabili su etichette auto prodotte dagli esercenti. Questa però è un'indicazione e non è tassativa, pensiamo infatti a comuni di grandi dimensioni e a quali costi sia economici che umani comporterebbe la stampa da parte dell'Ente. Sta quindi al buonsenso e alle risorse disponibili stabilire quale strada intraprendere.

Per quanto riguarda il contenuto delle etichette:

- **il numero di identificazione dell'apparecchio è facilmente individuabile (basta spegnere e riaccendere la macchina);**
- **la data di scadenza della concessione dovrebbe essere uguale per tutti gli apparati (2022) ma andrebbe in ogni caso verificata.**
- **Discorso più complicato riguarda la data di connessione alla rete AAMS dell'apparato:** se reperibile verrà inserita, in caso contrario indicherei la data di applicazione dell'etichetta.

«etichettatura» degli apparecchi

RISPOSTA:

Su **come comportarsi rispetto al progresso** direi che ogni amministrazione deciderà il da farsi.

Se vuole ricostruire la storia dell'esercizio ed intervenire può tranquillamente farlo altrimenti i controlli partono dalla comunicazione e apposizione dell'etichetta in avanti.

Occorre però intervenire se vengono individuate difformità sul numero degli apparati o sul numero degli esercizi rispetto al censimento AAMS di novembre 2016.

apparecchi presenti ma disinstallati al 11/11/2016

DOMANDA:

Un pubblico esercizio che attualmente detiene giochi e risulta collocato in posizione incompatibile con la mappatura dei luoghi sensibili (data primo collegamento con il medesimo concessionario anno 2007) e per cui non risultano apparecchi installati dal Report del monopolio alla data 11.11.2016 ha presentato al Comune memoria evidenziando quanto in seguito sommariamente riportato.

Nella memoria l'esercente evidenzia che **alla data del 12.11.2016 gli apparecchi erano momentaneamente disinstallati per cause di forza maggiore** dovuto ad un primo furto con sostanziali danni al locale (e ritiro degli apparecchi danneggiati) all'inizio del 2015; evento che ha costretto l'esercente ad effettuare lavori significativi ai locali nonché, in seguito ad un successivo tentativo di effrazione avvenuto al momento del completamento dei lavori, a predisporre ulteriori successivi interventi sui sistemi di sicurezza; interventi questi ultimi che l'hanno costretto a rimandare nuovamente la reinstallazione degli apparecchi. La reinstallazione degli apparecchi con lo stesso concessionario - n. 3 in luogo di n. 4 presenti prima del furto subito – è avvenuta solamente in data 13.01.2017. ...

apparecchi presenti ma disinstallati al 11/11/2016

DOMANDA:

... si pensava di riscontrare la nota pervenuta evidenziando:

- con riferimento alla data di entrata in vigore del divieto, che la Regione ER ha già avuto modo di precisare che la decorrenza dei divieti è il 12.11.2016 ovvero il 15 giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURER della LR 18/2016.
- **con riferimento alla temporanea assenza di apparecchi presso il locale alla data del 11.11.2016**, in considerazione della presenza di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 presso il locale con il medesimo gestore ben prima dell'entrata in vigore del divieto e della particolare situazione verificatasi (furto con sfondamento del locale di ingresso e ingenti danni al locale che hanno reso necessario il ripristino dei luoghi e portato l'esercente ad adottare ulteriori sistemi di sicurezza al fine di evitare il verificarsi di eventi analoghi) **si ritiene che l'installazione avvenuta il 13.01.2017 possa, nel caso in oggetto, ragionevolmente non configurarsi come nuova installazione** e pertanto comunicare che l'esercente potrà detenere fino a scadenza della concessioni i 3 apparecchi presenti fino alla scadenza della concessione.

apparecchi presenti ma disinstallati al 11/11/2016

RISPOSTA:

I contenuti della risposta che il Comune intende dare sono corretti, sia evidentemente in relazione alla decorrenza del divieto, sia in relazione alla possibilità di reinstallare gli apparecchi.

Va infatti rilevato

- da un lato che per l'attivazione degli apparecchi non è stata rinnovata la concessione,**
- dall'altro che gli stessi sono stati temporaneamente disinstallati per effettuare gli interventi di ripristino dei locali;**

per queste circostanze si ritiene che la situazione prospettata sia assimilabile a quella della sostituzione degli apparecchi per guasto.

Apertura sala biliardo

DOMANDA:

Una sala biliardo senza apparecchi per il gioco lecito d'azzardo può aprire ad una distanza inferiore a 500 mt. da luogo sensibile? Io credo di sì,

Dal momento che occorre variare la destinazione d'uso dell'immobile in sala biliardo, occorre applicare la normativa urbanistica regionale apposita per le sale giochi (art. 4 L.R. 2 in data 30/04/2015)?

RISPOSTA

Si conferma la correttezza delle risposte da lei stessa ipotizzate per entrambi i quesiti.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

- 1) *Il comune aveva trasmesso a n.4 sale gioco della città, poste all'interno di aree sensibili, la comunicazione di avvio del procedimento per la chiusura dell'attività alla data del 31 gennaio 2019. Il 28 dicembre 2018 una di queste ha deciso di chiudere, mentre le altre sono ancora aperte.*
La delibera incide anche sull'attività che ha chiuso il 28 dicembre 2018?

RISPOSTA

La DGR 68/2019 non ha alcun effetto rispetto alle attività già cessate.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

2) Le tre imprese che sono ancora aperte possono presentare una richiesta per delocalizzare la loro attività?

Se sì devono comunque rispettare le modalità previste dalla DGR 831/2017 quindi un PDC oppure un'istanza di avvio di attività ai sensi del DPR 169/2010?

RISPOSTA:

La **DGR 831/2017** prevede la **possibilità di concedere proroga di 6 mesi per la delocalizzazione dell'attività a fronte di documentazione specifica** (non è sufficiente l'espressione di volontà, servono atti comprovanti), questo rimane in vigore anche a fronte della **DGR 68/2019** che altro non fa che introdurre la **possibilità di concedere ulteriore proroga di massimo 6 mesi a quanto già previsto nella precedente delibera.**

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

3) *Il comune per quali motivazioni può eventualmente concedere la proroga?*

RISPOSTA

La proroga di massimo ulteriori 6 mesi rispetto ai 6 già previsti dalla DGR 831/2017 dipendono dalla complessità dei lavori e dell'investimento previsto. Sta al Comune valutare tali elementi e decidere se concedere l'ulteriore proroga e per quanto tempo (massimo 6 mesi).

Esempio pratico: se la delocalizzazione prevede l'affitto di un nuovo locale in area libera da vincoli con lavori di minima ultimabili in meno di 6 mesi, la proroga non è concedibile; se invece la delocalizzazione prevede la costruzione ex-novo di uno stabile in area libera da vincoli che prevede lavori non ultimabili nell'arco dei 6 mesi, allora è possibile concedere la proroga.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

4) *Che termine hanno le aziende per poter inoltrare l'istanza?*

RISPOSTA:

Da DGR 831/2017 **entro 6 mesi dall'avvio del procedimento l'impresa deve presentare documentata istanza di richiesta di delocalizzazione per ottenere la proroga di 6 mesi**; tale documentazione dovrà essere utilizzata per valutare la complessità dell'operazione e, nel caso l'impresa ne faccia richiesta, per concedere gli ulteriori 6 mesi di proroga.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

5) *E se entro tale termine non la presentano cosa deve fare l'Amministrazione Comunale?*

RISPOSTA:

Nel caso le richieste di delocalizzazione non pervengano entro i termini previsti, si attua la normativa e, trattandosi di sale dedicate, si attua la chiusura.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

6) *Se una ditta acquista una sala gioco già operante siamo in presenza di un subentro di attività o siamo invece nella fattispecie dell'inizio di una nuova attività?*

RISPOSTA:

L'acquisto di sala gioco già operante è un **subentro**, quindi **chi acquista è soggetto ai medesimi termini di chiusura del precedente proprietario, non è prevista nessuna proroga e ripartenza del procedimento.**"

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

*Abbiamo ricevuto una **richiesta di proroga di mesi 6**, relativa ad una sala scommesse "Sisal Matchpoint", collocata nel territorio del Comune di ..., incompatibile in quanto collocata a distanza inferiore di 500 m da luoghi sensibili, come mappati dal Comune, e quindi soggetta a prossimo provvedimento di chiusura, **motivata dalla volontà di delocalizzare la sala gioco non nell'ambito del territorio comunale, ma nell'ambito del territorio del Comune di Forlì**. A tal fine viene allegata una richiesta di permesso di costruire che sarebbe stata presentata al predetto comune.*

***Si chiede parere circa la possibilità di applicare la suddetta proroga anche se la delocalizzazione non avviene in territorio del Comune nel quale si trova la sala gioco non compatibile e che quindi dovrebbe chiudere, ma nel territorio di un altro comune, in questo caso della stessa Regione**. Si precisa che la richiesta è pervenuta nei termini, stabiliti dalla delibera regionale e che non sono ancora stati attivati contatti, per i controlli del caso, con il Comune di Forlì.*

Proroga per delocalizzazioni

RISPOSTA:

Certamente la proroga può essere applicata anche in caso di delocalizzazione nel territorio di un altro Comune.

Crediamo, tuttavia, che la **sospensione del procedimento volto alla chiusura dell'attività (modalità con cui si attua la proroga) sia da subordinare non alla sola avvenuta presentazione della richiesta del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Forlì, bensì alla verifica – tramite comunicazione tra i due Comuni – che il Comune di Forlì ritenga vi siano i presupposti per l'apertura dell'attività nel proprio territorio e che dunque l'attività possa effettivamente essere delocalizzata.**

D'altra parte è quanto sarebbe tenuto a fare lo stesso Comune di ... se il permesso di costruire riguardasse il territorio modenese.

Proroga per delocalizzazioni

DOMANDA:

fermo restando il "divieto" imposto dalla norma e cioè la proibizione di protrarre l'attività di raccolta scommesse, nei locali situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque non oltre il 31/12/2019, non ci è chiaro quanto segue: eventuali proroghe; cosa si intende? da chi vengono concesse e per quali motivazioni?

RISPOSTA:

Le proroghe sono concesse dal Comune di competenza.

Le motivazioni dell'ulteriore proroga dipendono dalla complessità della delocalizzazione (tempi di realizzazione ed investimento conseguente devono poter motivare la proroga).

Esercizi commerciali con apparecchi e corner

DOMANDA:

*sulla base della mappatura è stata inviata una lettera agli esercizi commerciali di gioco d'azzardo, ... che si trovano nel raggio di 500 metri dai suddetti luoghi, con invito, entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione, alla dismissione o delocalizzazione in alternativa alla chiusura dell'attività, tra i quali anche alla **Ricevitoria registrata sull'elenco AAMS** trasmesso dalla Regione **come agenzia scommesse**;*

*la suddetta ricevitoria ricadente nel raggio dei 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappatura comunale, **ha al suo interno in pieno esercizio n°2 macchinette slot**;*

il gestore si è presentato allo scrivente ufficio dicendo che sarebbe intenzionato a dismettere le macchinette slot mantenendo la sua attività nello stesso luogo come gestione di ricevitoria, cartoleria, e raccolta scommesse.

In tal caso come si configurerebbe? Come un corner? Ed in tal caso quali sono i tempi di delocalizzazione?

RISPOSTA:

Da quanto emerge dalla documentazione allegata si delineano due situazioni:

- per ciò che concerne i **due apparecchi slot, questi devono essere dismessi alla scadenza della concessione** ai sensi della Delibera n. 831;
- mentre **il corner dovrà essere scollegato di fatto al 31/12/2019**

corner: a chi si applica il divieto?

DOMANDA:

***a chi si applica il divieto?** la norma richiama i punti di raccolta scommesse (c.d. corner) e rimanda all'art.38 co 2 e 4 del D.L.223/06 per la loro "definizione"; è giusto dire che tale divieto si applica a TUTTI i punti vendita aventi sia come attività principale, che come attività accessoria, la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, sia a base ippica che basato su eventi diversi dalle corse sui cavalli?*

RISPOSTA:

Si applica

- **a tutti gli esercizi che hanno art. 88 sia come attività principale sia come attività accessoria**
- **agli esercizi che hanno presentato comunicazione alla Questura dell'attività svolta assimilabile all'art. 88 TULPS ai sensi dell'art. 1 comma 644 Legge 190/2014**

Orari

DOMANDA:

Il Comune di ... ha disciplinato gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. 773/1931 con ordinanza E' intenzione della scrivente Amministrazione adottare una nuova ordinanza piu' restrittiva della precedente in materia di orari, anche per uniformarsi con i Comuni confinanti. Al riguardo, si chiede un parere in merito all'opportunità di adozione di tale atto, considerato l'attuale contesto connotato da un acceso e ancora pendente contenzioso, indicando eventualmente suggerimenti di istruttoria.

RISPOSTA:

In relazione al **primo quesito** si ritiene che sia **materia non riferibile alla Legge Regionale**. Si ritiene che sia decisione politica di principale competenza del Comune. **Ciò detto, si ritiene utile rilevare che se vi è un contenzioso in essere su una delibera già approvata, possa essere ragionevole attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato prima di effettuare modifiche.**

Richiesta di sospensione del procedimento di chiusura in attesa della definizione nel merito dei ricorsi

DOMANDA:

*Relativamente agli avviati procedimenti di chiusura dei punti esclusivi di gioco (sale dedicate Slot/ Vlt, agenzia di raccolta scommesse, sala bingo), in molti casi i destinatari hanno con memoria di partecipazione richiesto la **sospensione del procedimento in attesa della definizione nel merito dei procedimenti instaurati presso il TAR Emilia Romagna (RG 558/2018 T.A.R. Emilia Romagna- Bologna)**; si chiede un parere in proposito, indicando se possibile le decisioni intraprese da altri Comuni e con quali azioni di difesa.*

RISPOSTA:

Sul quesito si rileva che, a fronte della **richiesta di sospensione in autotutela del privato, l'amministrazione comunale non è tenuta a rispondere, men che meno là dove detto risultato non si sia ottenuto finora in sede giurisdizionale.** Tra l'altro, si osserva che non è determinabile il periodo per il quale dovrebbe disporsi la sospensione, dal momento che non sono determinabili i tempi della giustizia, anche tenuto conto del possibile grado di appello.

Non appare ragionevole sospendere i provvedimenti amministrativi solo a causa di un contenzioso in corso poiché ne conseguirebbe l'arresto di tutta l'attività amministrativa.

Elenchi dei corner in essere

DOMANDA:

*circa l'estensione delle correnti limitazioni ai **corner scommesse**, chiedo se è possibile **ottenere l'elenco di dette attività** (sede operativa, impresa titolare, legale rappresentante, P IVA), non conosciute dagli SSUAP.*

RISPOSTA:

I corner dovrebbero già essere censiti nell'elenco fornito da AMMS e distribuito a tutti i comuni.

Discorso differente riguarda invece i **Centri di Trasmissione Dati** che spesso vengono erroneamente "assimilati" ai corner.

Per questi ultimi va fatta una distinzione in base al tipo di autorizzazione posseduta:

- autorizzazione della Questura (art.88 TULPS) per i CTD che hanno aderito alla sanatoria del Ministero (art. 1 comma 643 Legge 190/2014, questi dovrebbero essere all'interno dell'elenco AMMS);
- comunicazione alla Questura dell'attività svolta assimilabile all'art. 88 TULPS (art. 1 comma 644 Legge 190/2014; i dati di questi sono reperibili solo presso le Questure);
- nessuna delle precedenti (questi non risultano in nessun elenco e sono oggetto di approfondimento presso il Ministero delle Finanze poiché al di fuori della normativa). Su questi ultimi chiederemo ai Comuni di segnalarci quelli individuati sul territorio”.

Decorrenza del termine per la chiusura delle sale

DOMANDA:

1. da quando decorre il termine di mesi 6 per la chiusura dell'attività di giochi/sala scommesse nelle sedi ubicate a meno dei 500 metri di distanza dai luoghi sensibili ?

2: è corretto stabilire la decorrenza di suddetto termine dalla data di esecutività della delibera di approvazione del regolamento o detto termine può decorrere dalla data di NOTIFICA delle comunicazioni alle ditte/impresе interessate ?

RISPOSTA:

I termini decorrono dalla notifica all'attività commerciale.

Numero apparecchi presenti oggi

DOMANDA:

Da una verifica fatta presso gli esercizi pubblici è emerso che per alcuni di questi risultano presenti un numero di macchinette inferiore a quelle rilevate dal Monopolio alla data del 11 novembre 2016.

Ora nasce il dubbio a quale dotazione deve fare riferimento il Comune? a quella censita dal Monopolio a Novembre 2016 oppure alla dotazione attuale, tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 25 luglio 2017 è stata prevista una riduzione dei nulla osta degli apparecchi?

Al fine di segnalare in numero massimo dei giochi installabili a quale dotazione occorre fare riferimento?

Esempio pratico:

Nel Pubblico Esercizio OGGI sono presenti n. 2 apparecchi da gioco, alla data dell'entrata in vigore della normativa regionale erano presenti presso l'esercizio n. 4 giochi; ad avviso dello scrivente l'Amministrazione dovrebbe rilevarne n. 2 in quanto ogni aggiunta si configurerebbe quale nuova installazione.

Numero apparecchi presenti oggi

RISPOSTA:

si ritiene che il numero degli apparecchi che il Comune deve considerare è quello attuale (2 e non 4) in quanto maggiormente coerente con la ratio del divieto di installazione. Quindi, se al momento della rilevazione, da parte del Comune, gli apparecchi erano 2, ogni installazione ulteriore è da considerarsi “nuova installazione” e, dunque, vietata (a nulla rileva che al 11 novembre 2016 gli apparecchi fossero 4)

Attività di gioco congiunta ad attività di somministrazione

DOMANDA:

In data 10 agosto 2018 l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di chiusura di un'attività di sala giochi ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS con annessa attività per l'esercizio di raccolta del gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. b del TULPS (VLT) di cui all'autorizzazione rilasciata dalla Questura.

Trattandosi di sala giochi/sala scommesse che contempla al suo interno altre attività di gioco (bowling, laser game, giochi dello spettacolo viaggiante etc.) si precisa che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2 bis della L.R. n- 5/2013 e s.m.i., è inteso per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS e per le autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS.

Oggi il titolare chiede al Comune se, svolgendo all'interno della sala giochi un'attività di somministrazione alimenti e bevande, (si precisa che l'attività di somministrazione è secondaria all'attività principale di sala giochi) può mantenere all'interno del locale gli apparecchi da gioco di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS come previsto per i bar (Pubblici Esercizi) fino alla scadenza della Concessione .

E' lecita la richiesta ? Ad avviso dello scrivente la D.G.R.831/2017 ha individuato le sale giochi/sale scommesse a prescindere che al loro interno svolgessero anche quale attività secondaria l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Attività di gioco congiunta ad attività di somministrazione

RISPOSTA:

Se l'esercizio è una sala giochi o sala scommesse l'attività di gioco non può in alcun modo essere considerata accessoria rispetto ad eventuale somministrazione di alimenti e bevande e dunque devono essere dismessi del tutto gli apparecchi.

Rue che non ha previsto tra gli usi ammessi quello di sala giochi/scommesse

DOMANDA:

Nel nostro Comune esiste una sala giochi che dista meno di 500 mt. da un luogo sensibile alla quale è stato comunicato che entro sei mesi decorrenti dalla medesima comunicazione dovrà provvedere alla chiusura dell'attività nella sede originaria, ovvero, presentando domanda per il rilascio del permesso di costruire oppure istanza di avvio dell'attività in una nuova sede ubicata in zona non soggetta a divieto, potrà beneficiare di una proroga di ulteriori sei mesi. Diversamente l'Amministrazione competente adotterà provvedimento di chiusura.

*La titolare si sta adoperando nella ricerca di un nuovo locale che sia rispondente alla normativa e anche alle proprie esigenze imprenditoriali, ma **il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune non ha previsto l'attività di sala giochi o sala scommesse tra gli usi ammessi in nessuna area del territorio comunale.***

Solo a seguito di una modifica del RUE, ad oggi non prevista, sarà possibile iniziare o, come in questo caso, trasferire una siffatta attività. ...

Rue che non ha previsto tra gli usi ammessi quello di sala giochi/scommesse

DOMANDA:

... Considerato che dovrebbe a breve essere adottata una delibera da parte della Giunta Regionale, che modifichi la delibera G.R. n. 831/2017, si chiede se, nella stesura di quell'atto, sia prevista l'ipotesi di una proroga al termine di chiusura assegnato, da concedersi in casi di forti difficoltà nel reperire locali idonei, difficoltà alle quali si aggiungono complesse disposizioni normative dettate dai vigenti strumenti urbanistici locali; proroga che non sia, appunto, quella già normata che si leghi al permesso di costruire e che possa dare risposta alla fattispecie rappresentata.

RISPOSTA:

Le modifiche alla DGR 831/2017 non risultano utili a risolvere la questione posta nel quesito. L'ulteriore proroga di 6 mesi prevista riguarda, infatti, le delocalizzazioni che comportano investimenti e complessità rilevanti che non possono essere attuate nei 6 mesi già previsti dall'attuale testo del DGR. **Il caso in oggetto riguarda, invece, un problema programmatico comunale relativo alla parte urbanistica che ha di fatto negato l'insediamento sul territorio di attività dedicate al gioco d'azzardo.**

Sostituzione di apparecchi da gioco non guasto

DOMANDA:

Quesito RER - *La sostituzione di un apparecchio di gioco per avaria, si configura come nuova installazione, in un locale situato a meno di 500 metri da un luogo sensibile?*

No. E' possibile sostituire una macchina guasta con altro apparecchio senza aumentare naturalmente il numero totale degli apparecchi e avendo cura di dotare la nuova macchina dell'etichetta adesiva con numero identificativo, data di collegamento telematico e scadenza del contratto di concessione pari a quella dell'apparecchio sostituito

In relazione a tale quesito, reperito dal sito della Regione ER, si chiede di sapere se è stata valutata anche la sostituzione di un apparecchio non guasto e come debba configurarsi tale sostituzione; il dubbio sorge in quanto la LR 5/2013 e la delibera RER 831/2017 interpretano come nuove installazioni esclusivamente:

- il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;***
- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;***
- la stipula di nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;***
- l'installazione di apparecchio in altro locale in caso di trasferimento dell'attività.***

Per quanto sopra esposto sembra potersi desumere che la sostituzione di apparecchi non sia vietata a prescindere dal motivo della sostituzione.

Sostituzione di apparecchi da gioco non guasto

RISPOSTA:

E' stato in più occasioni ribadito che la sostituzione degli apparecchi è possibile per guasto e per obsolescenza tecnologica.

Per obsolescenza tecnologica si intende il sopraggiungere di modifiche tecnologiche introdotte da AAMS (ad es. il passaggio da AWP ad AWP-R) mentre il venir meno dell'appeal dell'apparecchio non può essere considerato obsolescenza.

Certo, non si può escludere che qualunque gestore possa provocare un malfunzionamento nell'apparecchio e considerarlo quindi sostituibile per guasto...

Stato attuale del contenzioso

DOMANDA:

Si chiede infine di essere informati circa lo stato attuale dei giudizi instaurati, al fine di mantenere una linea unitaria di intervento in stretto raccordo con la Regione, così come indicato dall'Ufficio Legale della scrivente Amministrazione.

RISPOSTA:

Per ciò che concerne la richiesta di informazioni circa lo stato attuale dei giudizi, **al momento contro la delibera n. 831 sono pervenuti poco più di 100 ricorsi.**

Per alcuni di essi, come noto, il Tar e, in alcuni casi, il Consiglio di Stato si sono pronunciati rigettando l'istanza di sospensione.

Non è ancora stata fissata alcuna udienza di merito